

ACCESSO ENDOPROCEDIMENTALE DI PARTECIPANTI AI TEST DI ACCESSO AI CORSI DI LAUREA IN MEDICINA E CHIRURGIA, ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA E RISULTATI “NON IDONEI”

Ricorrenti:;;

contro

Amministrazione resistente: MIUR - Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca

FATTO

I ricorrenti hanno presentato, per il tramite dell'avvocato, un'istanza di accesso, datata 14 novembre 2016, rivolta al MIUR e avente ad oggetto documentazione inerente i test di accesso ai corsi di laurea in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria, per l'anno accademico 2016-2017.

I medesimi, in qualità di partecipanti ai test e risultati “non idonei”, richiedevano in particolare l'ostensione della documentazione relativa alla scelta e alla predisposizione dei quiz, nonché l'indicazione dei soggetti ausiliari di cui si è avvalso il MIUR per tale predisposizione. Richiedevano, altresì, la documentazione dalla quale si evincessero le misure adottate per la salvaguardia della trasparenza nonché del segreto professionale e d'ufficio della procedura selettiva.

Motivavano la richiesta de qua con la necessità di verificare la legittimità del procedimento concorsuale al fine della eventuale tutela giurisdizionale dei propri diritti.

Deducendo la formazione del silenzio rigetto sulla predetta richiesta d'accesso, gli istanti per il tramite dell'avvocato, hanno adito la Commissione con ricorso del 22 dicembre 2016, affinché riesaminasse il caso.

DIRITTO

Sul gravame presentato la Commissione ritiene che debba dirsi certamente sussistente il diritto dei ricorrenti ad accedere agli atti della procedura selettiva alla quale i medesimi hanno partecipato, vantando un interesse endoprocedimentale in tal senso, previsto e tutelato dagli artt. 7 e 10 della legge 241/'90.

Il concorrente di un concorso o di una procedura selettiva è, infatti, portatore di un interesse differenziato rispetto a quello della generalità dei consociati, strumentale alla tutela della partecipazione alla procedura concorsuale ed è pertanto sicuramente legittimato ad avere visione dei relativi atti. L'amministrazione adita dovrà pertanto ostendere la documentazione richiesta ove materialmente formata ed esistente.

PQM

La Commissione, esaminato il ricorso, lo accoglie e per l'effetto invita l'amministrazione adita a riesaminare l'istanza di accesso nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.

(Decisione della Commissione per l'accesso adottata nella seduta del 7 febbraio 2017)